

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLE FORESTE
E DELL'ECONOMIA MONTANA

Direzione Regionale dell'Agricoltura
Servizio Coop. Agricola e Credito Agrario

19 MAG 1980	
N. 6809	Dr
Postiz.	

Udine, li 15

AGR.1-6/13383

Agli Ispettorati Provinciali
dell'Agricoltura di
UDINE-PORDENONE-GORIZIA-TRIESTE

Applicazione art.2, punto 2, della L.6.8.1954, n.604.
Criteri per una uniforme valutazione delle istanze.

L'applicazione pratica delle vigenti norme statali relative alla concessione dei certificati di idoneità necessari per conseguire i benefici fiscali per la costituzione della piccola proprietà contadina, previsti dalla legge 6.8.1954, n.604 e successive modificazioni ed integrazioni, ha dato luogo - probabilmente perchè tale normativa, adottata in epoca ormai lontana, appare ispirata a criteri non più attuali - a perplessità ed incertezze che hanno fatto insorgere un considerevole numero di controversie.

In analogia a quanto disposto con la circolare n.26 emanata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste il 28.6.1956 che demandava agli Ispettorati Compartimentali dell'Agricoltura il compito di coordinare - dopo opportuna riunione con i Dirigenti preposti agli stessi - l'attività degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura - sulla base di quanto emerso nella riunione svoltasi il 12 maggio 1980 - si ritiene di stabilire con la presente i criteri da seguire per una necessaria uniformità di valutazione delle domande volte ad ottenere i benefici di cui sopra:

- 1.) acquisti a scopo di formazione: tenuto conto della particolare situazione fondiaria esistente nel Friuli-Venezia Giulia, caratterizzata da una notevole frammentazione e polverizzazione della proprietà e - attualmente - dalle difficoltà di reperire sul mercato fondiario poderi o terreni di dimensioni ottimali a prezzi accessibili ai lavoratori della terra; considerato altresì che vi è carenza di finanziamenti agevolati per rendere possibili ai medesimi eventuali acquisti di poderi o di aziende di ottimali dimensioni, che fossero reperibili, potranno essere ammessi ai benefici tutti quegli acquisti di superficie tale da consentire una

conveniente coltivazione secondo le regole della moderna tecnica agraria. Affinchè sia rispettato il principio della minima utilità colturale, potranno essere accordate le agevolazioni anche a coloro che acquisiranno modesti appezzamenti, purchè di estensione non inferiore a un ettaro di seminativo, a condizione che il richiedente svolga abitualmente l'attività (esclusiva di manuale (inteso in senso moderno) coltivatore della terra, anche su terreni di proprietà di familiari o condotti in affitto (debitamente documentato) che lo occupino pienamente e stabilmente. Qualora l'acquisto riguardasse terreni investiti ad altre colture (vigneto, frutteto, ortofloricoltura, ecc.) potranno essere assentite le agevolazioni anche per estensioni proporzionalmente diversificate secondo i seguenti coefficienti di ragguaglio:

Qualità di coltura	Coefficienti di ragguaglio al seminativo
Seminativo	1.0
Prato stabile	0,7
Prato pascolo	0.4
Pascolo	0.2
Bosco	0.2
Vigneto	2.0
Frutteto	2.0
Colture ortofloricole specializzate	4.0

Si è infatti dell'avviso che è necessario tener conto non solo delle finalità economiche della piccola proprietà, ma anche di quelle sociali, individuate nell'opportunità di non scoraggiare acquisti di terreni da parte di coltivatori validi, specie giovani, già professionalmente integrati in agricoltura, che potranno, anche per successione o per acquisti ulteriori effettuati ogni qual volta le occasioni del mercato lo consentiranno, arrivare alla costituzione di un'azienda di adeguate dimensioni. Tale indirizzo non sembra ingiustificato dall'evoluzione della legislazione, come l'art.8, X° comma della L.26.5.1965, n.590 e l'art.12, II° comma della L.14.8.1971, n.817, dai quali traspare la tendenza a considerare le aspettative degli eredi coltivatori diretti. La proprietà di un'azienda di appropriate dimensioni può, entro certi limiti ed in determinate situazioni essere conseguita anche per gradi; essenziale è però che l'operazione possa essere valutata come effettivo avvio, da parte di un coltivatore che per età, preparazione, attitudine professionale, capacità lavorativa ed imprenditoriale dia sicuro affidamento di pervenire alla costituzione di un'impresa valida sotto il profilo tecnico ed economico.

D'altro canto, ove l'operazione fosse proposta da persona che, pur possedendo i requisiti soggettivi di legge, per età, situazione familiare, od altra valida ragione non si trovi nelle su esposte condizioni, l'acquisto potrà essere agevolato solo se di superficie tale da consentire un autonomo esercizio dell'attività agricola. In via indicativa la superficie di cui sopra potrà aggirarsi, fatte salve le equivalenze prima indicate, sui 3 ha.

- 2) Acquisti a scopo di arrotondamento: avuto riguardo a quanto esplicitamente riportato dalla sopracitata circolare ministeriale n.26, e cioè che gli acquisti per arrotondamento costituiscono sempre un miglioramento delle condizioni preesistenti del coltivatore, si ritiene che ogni acquisto effettuato a tal fine possa essere giudicato ammissibile, purchè ricorrano gli anzidetti requisiti soggettivi. Il fondo che si acquista non deve essere, tuttavia, a distanza rilevante dal centro aziendale, ciò arrecando dispendio esagerato di tempo e di costi per la coltivazione.
- 3) Non deve essere riguardato come arrotondamento, ma bensì come formazione, l'acquisto effettuato da familiari, ancorchè conviventi, di un coltivatore proprietario. Si chiarisce che chi contrae il negozio giuridico, in tal caso, è chi acquista; per tanto e solo alla di lui proprietà che necessita riguardare. Non è pertanto sostenibile che vengano invocati i criteri stabiliti per gli arrotondamenti nei riguardi di chi acquista fondi inconsistenti od inadeguati per l'ammissibilità ai sensi del precedente punto 1), adducendo che i familiari possiedono altri fondi di estensione rilevante. La proprietà invece degli appartenenti al nucleo familiare dell'acquirente concorre con quella in acquisto ai fini del calcolo delle unità lavorative che dedicheranno la loro attività manuale alla coltivazione del fondo acquistato in modo da poter stabilire se esse siano o no sufficienti per un terzo alla coltivazione di entrambi i terreni. Parimenti non è possibile considerare, ai fini dell'arrotondamento, i terreni condotti in affitto.

Si invitano pertanto gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura ad attenersi per l'avvenire ai suesposti criteri nel rilascio dei certificati di idoneità; per ovvie ragioni di equità dovranno - a richiesta dell'interessato - essere riesaminate le pronuncie negative per l'innanzi adottate.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
- dott. Giuseppe Pascolini -